

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 27/03/2012
AREA GALOPPO - Domanda colori e nome assunto: PERUZZO RITA (n.a. SCUDERIA MARTINI)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario Generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI l'art. 5, comma 2, del d. lgs n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale, nonché l'art. 8 e 15 del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano e l'art. 16 e 22 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia;

VISTI gli artt. 7, 8, 9, 15 del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 15, 16, 17, 22 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia;

VISTA la documentazione prodotta dalla sig.ra PERUZZO Rita, che ha presentato domanda di autorizzazione a far partecipare cavalli purosangue inglese nelle corse al galoppo in piano ed ostacoli (c.d. "concessione colori") sotto il nome assunto "SCUDERIA MARTINI"

VISTI gli artt. 7 e 15 dei vigenti Regolamenti delle Corse dell'ex Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia i quali dispongono che i soggetti che presentano domanda per far partecipare a corse i cavalli in proprietà o in affitto devono dimostrare di possedere congrui redditi o proventi, ma non stabiliscono il reddito minimo per procedere all'autorizzazione;

VISTA la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente, prot. 915 del 29.09.2006, con la quale viene fornito parere favorevole all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei richiedenti con redditi non inferiori a € 15.000,00;

RITENUTA la documentazione prodotta e richiesta d'ufficio, completa e conforme a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti delle corse dell'ex Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia;

CONSIDERATO che dalla succitata documentazione non emergono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione;

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



Di concedere, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano e dell'art. 16 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia, l'autorizzazione a far partecipare a corse al galoppo in piano ed ostacoli cavalli in proprietà o in affitto della sig.ra PERUZZO Rita nonché ai sensi dell'art.15 (Regolamento ex Jockey Club Italiano) e dell'art. 22 (Regolamento ex Società degli Steeple Chases d'Italia) l'autorizzazione all'uso del nome assunto "SCUDERIA MARTINI", salvo ed impregiudicato il riesame della domanda e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento qualora a suo carico risultino iscrizioni nel certificato del Casellario Giudiziale, dei carichi pendenti e dell'antimafia rilasciato dalla Prefettura di Roma, ai sensi della Legge 31.05.1965 n. 575 come successivamente integrata e modificata, certificazione richiesta d'ufficio.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
